

Regolamento sull'organizzazione del Comitato etico dell'Università della Svizzera italiana

(del 6 dicembre 2013)

IL CONSIGLIO DELL'UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA

visti la Legge sull'Università della Svizzera italiana, del 3 ottobre 1995 (art. 8 cpv. 1 lett. a) e lo Statuto dell'Università della Svizzera italiana (di seguito USI) del 2 maggio 2003 (art. 16 cpv. 2 lett. g, art. 18 cpv. 2 lett. g e 23 bis),

d e c r e t a :

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Base legale

Il Comitato etico (CE) è una commissione permanente dell'USI a norma dell'art. 18 cpv. 2 lett. f dello Statuto dell'USI.

Art. 2 - Scopo

Questo regolamento definisce la composizione e le competenze del CE e ne disciplina l'organizzazione e le procedure.

Art. 3 - Composizione, organizzazione e sede

¹ Il CE è composto da almeno 3 (tre) membri, nominati dal Consiglio dell'Università su proposta del Presidente.

² Si avvale della collaborazione e della consulenza stabili di un rappresentante, e di un suo supplente, di ogni Facoltà ("delegato di Facoltà") designato dal rispettivo Consiglio di Facoltà. I delegati di Facoltà non sono membri e possono partecipare, su richiesta del/la presidente, alle sedute del CE senza diritto di voto.

² La durata dell'incarico è di quattro anni, rinnovabile.

³ Ogni membro può dimissionare in ogni momento, rispettando un preavviso di 30 (trenta) giorni per la fine di un semestre accademico.

⁴ Il/La presidente è scelto dal CE in occasione della seduta costitutiva o, in caso di vacanza pendente mandato, in una seduta *ad hoc*.

⁵ La sede del CE è presso l'Istituto di diritto.

Art. 4 - Presidente

Il/La presidente esercita i seguenti compiti:

- a) convoca il CE;
- b) prepara l'ordine del giorno delle sedute;
- c) organizza l'esame degli incarti;
- d) rappresenta il CE nelle varie istanze universitarie e/o esterne;
- e) può delegare le mansioni di cui alle lettere da a) fino a d) ad altri membri del CE.

Art. 5 - Compiti del CE

- ¹ Il CE ha, segnatamente, i compiti seguenti:
- a. favorire la presa di coscienza e la messa in pratica dei principi etici da parte della comunità universitaria;
 - b. fatta salva la competenza di altri organi o autorità, esaminare dal profilo etico i progetti di ricerca e le pubblicazioni scientifiche, secondo i requisiti invalsi a livello nazionale e internazionale nell'ambito della ricerca scientifica;
 - c. istruire e preavvisare, all'intenzione del CU, i casi di comportamento scientifico scorretto da parte dei collaboratori del corpo accademico (ai sensi del R-corpo accademico);
- ² Il CE può anche vagliare ogni altro tema sufficientemente connesso con la propria attività principale indicata al cpv. precedente.

CAPITOLO II

ESAME DI PROGETTI DI RICERCA E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Art. 6- Istanza

- ¹ Chiunque, all'interno della comunità universitaria, giustifichi un interesse accademico inerente a un progetto di ricerca o a una pubblicazione scientifica che necessiti di una decisione del CE sul progetto può sottoporgli un'istanza.
- ² Ogni richiesta va presentata in forma scritta, corredata dalla documentazione necessaria a un suo esame completo.
- ³ L'istanza deve essere redatta preferibilmente in lingua italiana, eventualmente in un'altra lingua ufficiale svizzera o in inglese, e firmata dal richiedente.
- ⁴ Inoltre è richiesto l'invio in formato .pdf mediante posta elettronica.
- ⁵ L'istanza è indirizzata al CE e per esso al/la suo/a presidente.

Art. 7 - Esame da parte del CE

- ¹ Per ogni istanza, che non risulti d'acchito priva dei requisiti richiesti, il/la presidente apre un incarto, designando se necessario un relatore incaricato di valutare compiutamente il progetto. L'istante riceve una comunicazione elettronica dell'avvenuta ricezione dell'istanza.
- ² Allestito il dossier, il CE lo trasmette al delegato (o al sostituto, in caso di impedimento del delegato) della Facoltà competente per quanto attiene all'ambito di ricerca. Questi, dopo aver eventualmente sentito il richiedente, allestisce un rapporto all'intenzione del CE.
- ³ In casi complessi o controversi, il CE può convocare personalmente il ricercatore o i ricercatori responsabili dei progetti di ricerca. Durante l'audizione, ogni membro del CE può rivolgere loro domande e chiedere spiegazioni supplementari. Dell'audizione è tenuto un conciso rendiconto dei punti principali.
- ⁴ Il CE può far capo a esperti e periti esterni, previo conferimento del mandato da parte dell'USI

Art. 8 - Procedura semplificata

- ¹ In casi particolari può essere adottata una procedura d'autorizzazione semplificata, in particolare se lo studio a cui si riferisce l'istanza è già stato approvato da un altro Comitato etico
- ² In tal caso, e se giustificato dall'interesse degli eventuali partecipanti, il/la presidente concede direttamente l'autorizzazione dopo esame sommario dell'istanza e della documentazione allegata (per esempio basandosi sul giudizio dell'altro Comitato).

Art. 9 - Deliberazioni

¹ Il CE può deliberare o per via di circolazione (elettronica) o in plenum se convocato dal/dalla presidente. In tal caso occorre una convocazione mediante posta elettronica con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo. La convocazione contiene l'elenco delle trattande.

² Le deliberazioni non sono pubbliche.

³ Ogni membro del CE esprime un voto. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei membri presenti (se deliberazione) o partecipanti al voto (se decisione per circolazione). In caso di parità decide il voto del/la presidente.

Art. 10 - Decisione

¹ Il CE può adottare le seguenti decisioni:

- a. decisione positiva;
- b. decisione positiva con raccomandazioni/oneri;
- c. decisione negativa motivata;
- d. decisione di non entrata in materia.

² Le decisioni del CE sono redatte in lingua italiana e sono firmate dal/la presidente.

³ Il CE decide, di regola, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione di tutti i documenti necessari e, se del caso, di quelli richiesti in aggiunta.

⁴ Contro le decisioni del CE è dato ricorso all'autorità giudiziaria competente in materia di ricorsi contro organi dell'USI e secondo le modalità procedurali previste dalla speciale regolamentazione.

Art. 11 - Notifica della decisione

¹ La decisione del CE è notificata in forma scritta al ricercatore. La decisione positiva può essere notificata per via elettronica.

² Essa menziona la data della seduta in cui è stata adottata, la documentazione esaminata e i nominativi dei membri che hanno formato il collegio giudicante.

³ In caso di decisione negativa devono essere precisate le motivazioni e, se possibile, indicate le correzioni necessarie a un riesame.

CAPITOLO III

ISTRUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPORTAMENTI SCIENTIFICI SCORRETTI

Art. 12 – Comportamenti scientifici scorretti

I casi di comportamenti scientifici scorretti, segnatamente i casi di plagio da parte dei collaboratori del corpo accademico, sono sottoposti al CE per istruzione e preavviso (art. 23a lett. d) e art. 51a Statuto USI).

Art. 13 – Obbligo di segnalazione

Chiunque venga a conoscenza di un presunto caso di comportamento scientifico scorretto è tenuto a segnalarlo senza indugio al CE. Il CE si impegna nella misura possibile a garantire l'anonimato al denunciante.

Art. 14 – Procedura

¹ Il CE, avuta notizia di una possibile vicenda di comportamento scientifico scorretto, apre un'inchiesta su incarico del Presidente dell'USI e istruisce il caso.

Art. 15 – Decisione

Terminata l'istruzione, il CE formula un preavviso all'intenzione del CU che descrive i fatti accertati e propone uno dei provvedimenti previsti dall'art. 51a Statuto USI.

CAPITOLO IV

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 16 - Ricusa

I membri del CE esercitano le loro funzioni nell'interesse dell'USI e del pubblico, agendo in maniera indipendente, imparziale e oggettiva. Possono ricusarsi ove la loro imparzialità potrebbe essere messa in dubbio.

Art. 17 - Segreti di funzione

I membri del CE non possono, durante e dopo il loro incarico, divulgare informazioni confidenziali o adoperare per proprio profitto o per profitto altrui informazioni non accessibili al pubblico e ottenute nell'ambito della loro funzione nel CE.

Art. 18 - Pubblicità e archiviazione

¹ I pareri del CE e dei delegati di Facoltà non sono pubblici, ma servono unicamente agli scopi accademici menzionati in precedenza.

² Le istanze e i relativi documenti, i verbali delle sedute del CE e la corrispondenza con il richiedente sono conservati dal segretariato per almeno 10 (dieci) anni dopo la conclusione o l'interruzione del progetto in questione .

³ L'accesso a tali documenti è sottoposto alla legge del 15 marzo 2011 sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT: RL 1.6.3.1).

Art. 19 – Procedura amministrativa

Per quanto non previsto nel presente regolamento, il CE applica la Legge cantonale di procedura amministrativa

Art. 20 - Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato dal CU nella sua seduta del 6 dicembre 2013 ed entra immediatamente in vigore.